

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE CON L'ISTITUTO "FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' PER DISABILI GRAVI COSER MULTIPLA DI LORETO - ANNI 2016-2017**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l'Istituto religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" per la gestione della Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi di Loreto (COSER multipla formata da n. 5 moduli per n. 40 posti letto) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2017, fermo restando quanto previsto all'art. 13 dell'accordo medesimo, il cui schema viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e l'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale ente titolare della COSER multipla, per la gestione di n. 40 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 4) Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 5) Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 31 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della

- competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
- 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 25,00, stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;
  - 7) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, all'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
  - 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
  - 9) Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso;
  - 10) Determinare a calcolo in complessivi € 280.824,82 = (IVA Esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un costo di pari importo, fermo restando il pari utilizzo dei posti letto e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, che farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.
  - 11) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
  - 12) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE AREA  
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  
(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

**U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Distretto 7 Ancona**

**VISTE E RICHIAMATE** le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”

- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014 ;
- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/2014;
- **DGRM 1224 del 30/12/2015** - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2016”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

#### **PREMESSA**

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal Distretto 7 di Ancona i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

#### **Motivazioni giuridiche:**

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un’effettiva integrazione tra l’intervento sanitario e l’intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell’interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell’intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l’Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l’Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili

concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

Per le Coser multiple, come è nel caso di specie, viene individuata, in virtù della loro peculiarità strutturale ed organizzativa, la cifra di € 100,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, fermi restando i criteri di compartecipazione alla spesa suindicati.

In proposito deve prendersi atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *“.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*

*Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”*

A quest'ultimo proposito va detto che la Direzione dell'Istituto religioso “Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza” ha presentato alla Regione Marche un piano di adeguamento affinché la Coser “Santa Maria della Provvidenza” possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3.

#### **Presupposti:**

Nell'ambito territoriale della AV2 –Distretto di Ancona è presente, tra le altre, la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi (Coser multipla di n. 5 moduli) dell'Istituto “Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza”, Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9 Roma.

Il suddetto Istituto Religioso, quale soggetto titolare della COSER multipla, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, segnatamente ai n. 5 moduli, come in appresso indicati:

- Autorizzazione n. 24 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo “Madonna della Provvidenza” capacità ricettiva 8 posti (**ORPS 600231**);
- Autorizzazione n. 27 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo “Sacra Famiglia” capacità ricettiva 10 posti (**ORPS 600670**);
- Autorizzazione n. 28 del 24/02/2014 che autorizza COSER/ modulo “Sacro Cuore di Gesù” capacità ricettiva 8 posti (**ORPS 600667**);
- Autorizzazione n. 23 del 24/02/2014 che autorizza COSER/ modulo “San Giuseppe” capacità ricettiva 8 posti (**ORPS 600668**);
- Autorizzazione n. 26 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo “Suor Chiara” capacità ricettiva 8 posti (**ORPS 600669**);

La Comunità in menzione è ricompresa nell'ambito delle Strutture ammesse al cofinanziamento regionale della Provincia di Ancona, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013, per n. 40 posti letto.

Va dato atto che detta struttura funzionava quale Comunità per disabili anche precedentemente alla sua individuazione quale COSER multipla, formalmente avvenuta con Decreto Regionale testè citato. Precedentemente e fino al 31/12/2013, l'ASUR/AV2 – Distretto di Ancona ha riconosciuto in favore della struttura prestazioni di Assistenza Sanitaria e Tutelare in favore degli ospiti ivi presenti e secondo le necessità assistenziali rilevate dalla competente Unità Valutativa.

Nell'anno 2013 l'assistenza erogata dalla struttura e riconosciuta a carico del SSR ammonta in complessivi € 134.683,00, di cui € 83.711,00 con riferimento al conto 050517010501 ed € 50.972,00 con riferimento al conto 0505100105.

Già nel corso dell'anno 2013 l'ASUR/AV2 ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti con la Coser multipla di Loreto dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", alla stregua dei criteri generali dettati dalla Giunta Regionale con gli atti sopra richiamati ed, in particolare, con la ridetta DGR 23/2013.

Nell'ambito di tale istruttoria amministrativa il Direttore Generale dell'ASUR, anche in qualità di Direttore dell'AV2, con nota prot. 120321 del 22.10.2013, comunicava l'impossibilità per l'anno 2013 di procedere al convenzionamento secondo la DGRM 23/2013, fermi restando i rapporti in essere con l'Istituto de quo.

Nella medesima nota il Direttore significava all'Istituto l'intendimento di pervenire al convenzionamento, in conformità alle disposizioni Reg.li, a partire dal 01.01.2014 per conto di tutte le Aree Vaste.

Quindi, nell'anno 2014 e 2015 si è addivenuti alla stipula di un formale Accordo contrattuale con l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale ente titolare e gestore della COSER multipla di Loreto, rispettivamente

- anno 2014- determina del DG ASUR n. 260 del 29/04/2014;
- anno 2015- determina del DG ASUR n. 309 del 24/04/2015.

Da una ricognizione effettuata dalla COSER medesima e validata dalla competente UMEA, è emersa la seguente situazione con riferimento agli ospiti ad oggi presenti nella struttura:

- n. 2 ospiti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 1
- n. 31 ospiti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2
- n. 6 ospiti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 3
- n. 1 ospite residente nei Comuni dell'Area Vasta 5

Per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, il Direttore del Distretto che sottoscrive il presente atto conferma che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente UMEA, tutti gli inserimenti relativi agli assistiti dell'AV2 sono appropriati e se ne rende necessaria la proroga al 31/12/2016.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che l'Accordo oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la COSER multipla di Loreto per la gestione di n. 40 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche - ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti.

L'accordo, dunque, costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta competente.

Si rimanda invece all'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" la disciplina dei rapporti con i Comuni e/o Ambiti Territoriali di rispettiva residenza degli ospiti ad oggi presenti o che, di volta in volta, saranno interessati all'inserimento, in ordine alla compartecipazione economica sugli stessi gravante secondo la DGRM n. 23/2013.

Il costo per la gestione delle residenzialità in oggetto, gravante a carico di questa AV2, per l'anno 2016, viene calcolato in via previsionale ed estimativa sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute, agli ospiti presenti al 01/01/2016, in € 280.824,82 come di seguito:

- retta di degenza giornaliera pari ad euro ad Euro 100,00 (IVA esente) ripartita secondo i seguenti criteri: 50% a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra a carico della AV2 pari € 25,00 e 25% (€ 25,00) a carico del Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.
- budget anno 2015 di cui alla determina DG ASUR 309/2016 pari ad € 280.053,69 (IVA esente) abbattuto dello 0,5% di cui alla DGRM 1224/2015
- n. 31 gg x 25,00 (366gg) abbattuto del 0,5% € 771,13

**TOTALE ANNO 2016**

**€ 280.824,82**

Per l'anno 2017 si prevede un tetto di spesa pari a quello previsto per l'anno 2016, fermo restando il pari utilizzo della Struttura e con riserva di operare abbattimenti sul tetto di spesa laddove necessari in conformità a sopravvenute disposizioni normative Nazionali o Regionali sul contenimento della spesa sanitaria.

Alla luce di quanto sopra spiegato si ravvisa l'opportunità di procedere alla stipula di un atto di intesa con l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" approvando, allo scopo, il disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; l'accordo è destinato a spiegare effetti dal 01/01/2016 al 31/12/2017 fermo restando quanto previsto dall'art.13 dell'accordo medesimo, così come convenuto e verbalizzato nell'incontro intervenuto il 22/01/2016 tra le AA.VV. e la Direzione Gen.le dell'ASUR

Si precisa da ultimo che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Alla luce di quanto sopra,

#### PROPONE

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con l'Istituto religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" per la gestione della Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi di Loreto (COSER multipla formata da n. 5 moduli per n. 40 posti letto) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2017, fermo restando quanto previsto all'art. 13 dell'accordo medesimo, il cui schema viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e l'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale ente titolare della COSER multipla, per la gestione di n. 40 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 4) Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del

- completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 5) Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 31 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo la valutazione della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta.
  - 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 25,00, stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;
  - 7) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione anche per via telematica del presente atto, ad ogni effetto di legge, all'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
  - 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dall'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
  - 9) Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso;
  - 10) Determinare a calcolo in complessivi € 280.824,82 = (IVA Esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un costo di pari importo, fermo restando il pari utilizzo dei posti letto e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, che farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.
  - 11) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
  - 12) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

**U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale**

Dr.ssa Chantal Mariani

**U.O. Strutture Accreditate**

Dr.ssa Flammetta Mastri

**Il Responsabile del procedimento**

Dr. Marco Markie

**Il Direttore Distretto 7 Ancona**

Dott.ssa Patrizia Balzani



UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto 7 di Ancona

Le sottoscritte vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Gen.le.

**U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale**

**Il Dirigente**  
Dr.ssa Chantal Mariani

**Il Direttore Distretto 7 Ancona**

Dott.ssa Patrizia Balzani

**U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

I sottoscritti, attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari ad € 280.824,82 = (IVA Esente) fa riferimento al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili previsto nel budget dell'ASUR/AV2 - Fabriano per l'anno 2016.

Nell'anno 2017 pari costo complessivo sarà ricompreso nel budget ASUR/AV2, con riferimento al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto salvi eventuali abbattimenti della spesa di cui al punto 10.

**Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria**

(Dott.ssa Antonella Casaccia)

**Il Dirigente U.O.C. Controllo di  
Gestione AV2**

(Dott. Paolo Galassi)

- ALLEGATI -

n. 1 allegato: schema di Accordo contrattuale

Allegato n. 1 alla determina

## Accordo Contrattuale

Tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. Dr. Alessandro Marini domiciliato per la carica presso la sede sua legale

e

l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9- Roma in persona del legale rappresentante

### PREMESSO CHE

• Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 103 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi multipla dell'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 in appresso elencati:

- Autorizzazione n. 24 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo "Madonna della Provvidenza" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600231;**
- Autorizzazione n. 27 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo "Sacra Famiglia" capacità ricettiva 10 posti – **ORPS 600670;**
- Autorizzazione n. 28 del 24/02/2014 che autorizza COSER/ modulo "Sacro Cuore di Gesù" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600667;**
- Autorizzazione n. 23 del 24/02/2014 che autorizza COSER/ modulo "San Giuseppe" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600668;**
- Autorizzazione n. 26 del 24/02/2014 che autorizza COSER/modulo "Suor Chiara" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600669;**

• La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili multipla dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, quale struttura multipla, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;

• La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- Per le Coser multiple, inclusa la Comunità dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", viene individuata, in virtù della loro peculiarità strutturale ed organizzativa, la cifra di € 100,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale si applicano gli stessi criteri di compartecipazione alla spesa sopra indicati per le altre Coser.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

#### **CONSIDERATO INOLTRE**

#### **CONSIDERATO INOLTRE**

quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili....."

**Tutto ciò premesso**

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART 1**

##### **ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

##### **ART 2**

##### **RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La Co.S.E.R. multipla di Loreto ha una ricettività di massimo 42 posti per persone adulte di ambo i sessi di cui n. 40 oggetto della presente convenzione.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 40 posti letto della Coser multipla di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

### **ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

### **ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

### **ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER multipla di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.S.E.R. è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;

- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

#### ART. 6

### MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

#### ART. 7

### DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER multipla di Loreto è di € 100,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza (€ 25,00) del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito (€ 25,00).

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Per l'anno 2016 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti (x 366 gg) fino alla concorrenza massima di € **280.824,82 (IVA esente)** che tiene conto dell'abbattimento dello 0,5% in coerenza con la DGRM 1224/2015.

Per l'anno 2017 è previsto un pari tetto di spesa fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi gli eventuali abbattimenti da operarsi in conformità a sopravvenute disposizioni di finanza pubblica nazionali o regionali.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

## ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

**Z7 COSER Divina Provvidenza Loreto – prestazioni residenziali per disabili**

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

## ART. 9 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinques del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

#### **ART. 11 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

#### **ART. 12 – NOMINA RESPONSABILE PRIVACY**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento Organizzativo Privacy” dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dell'Istituto “Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza”, “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

#### **ART. 13 – DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.

Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto potrà essere anticipatamente risolto nel caso in cui l'Istituto Religioso completasse, prima della naturale scadenza, le procedure di conversione e di adeguamento affinché la COSER multipla “Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza” possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR Marche/ AV 2  
Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

Per l'Istituto “Figlie di Santa Maria  
della Divina Provvidenza”  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_